

riguarda la « lezione » che i partecipanti dovrebbero svolgere davanti alla Commissione: si tratta di docenti professionalmente maturi (almeno 10 anni di insegnamento) e tale competenza dovrebbe essere considerata acquisita e non già un elemento di « eccellenza »; in altri Paesi i docenti vengono sottoposti a questa prova didattica all'inizio della carriera;

la valutazione del *curriculum* dei candidati è soggetta all'arbitrarietà delle Commissioni, perché non è stata stabilita alcuna tabella oggettiva di valutazione dei titoli stessi;

la prova dei cosiddetti « quiz a risposta chiusa », atti a valutare la capacità metodologica didattica dei docenti, rischia di introdurre un pericoloso concetto di unicità metodologica di insegnamento, ledendo gravemente il principio costituzionale di libertà di insegnamento;

l'elargizione burocratico-sindacale di incentivi economici, oltre a non introdurre prospettive di carriera per i docenti, rischia di demotivare definitivamente i docenti della scuola italiana;

alcuni sindacati scolastici hanno già predisposto costose attività di sostegno alla preparazione delle prove concorsuali -:

se non intenda sospendere la procedura concorsuale avviata e rivedere conseguentemente la materia degli incentivi economici e della progressione di carriera dei docenti, interpretandola come articolazione di funzioni differenziate.

(5-07216)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

GASPARRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Issam Irakiene, marocchino di religione islamica, ha chiesto alle autorità italiane che l'assistenza sociale erogata nel

nostro Paese coprisse la sua intera famiglia composta da due mogli e quattro figli;

i giudici del tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna hanno stabilito che questa pretesa doveva trovare accoglienza -:

quali decisioni in concreto abbia assunto l'Inps in materia di diritti previdenziali e soprattutto di assegni familiari;

se tale innovazione non contrasti con il diritto italiano che non ammette la poligamia;

se tale decisione del Tar dell'Emilia Romagna non costituisca un grave precedente che superi in maniera illegale potestà normative dello Stato e che comporti di fatto una modifica non solo delle norme ma dei costumi sociali;

se il Governo sia a conoscenza di questa vicenda e quali notizie urgenti intenda fornire in merito, visto che questo precedente potrebbe avere conseguenze catastrofiche anche sulle finanze pubbliche, e di quelle dell'Inps in particolare.

(4-27949)

LENTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente Ferrovie spa ha deciso la soppressione dal 29 gennaio 2000 delle corse pomeridiane delle 17,30 e delle 18,20 della linea Pergola-Fabriano, corse che coincidono proprio con il loro utilizzo da parte dei lavoratori pendolari;

tale soppressione incide peraltro nella vita, economica e sociale, delle popolazioni che abitano nei paesi toccati dalla linea Pergola-Fabriano -:

se intenda e voglia considerare la questione e intervenire presso l'ente Ferrovie perché receda dalle proprie decisioni.

(4-27950)

NAPOLI. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, già con atto ispettivo n. 4-26349 del 22 ottobre 1999, ha denunciato la mancanza di adeguati controlli dei *containers* che transitano nel porto di Gioia Tauro;

nel porto di Gioia Tauro ogni anno vengono movimentati circa 2 milioni e mezzo di *containers* e nel loro controllo si procede « a campione »;

è ormai dimostrato che il porto viene utilizzato dalle varie organizzazioni criminali-locali ed internazionali per i traffici più disparati;

nei giorni scorsi sono state emesse, dalla procura della Repubblica di Palmi, undici ordinanze di custodia cautelare, nell'ambito di un'inchiesta del nucleo regionale di polizia tributaria, nei confronti di un'organizzazione dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

i provvedimenti emessi riguardano cinque persone di nazionalità straniera e sei cittadini italiani che nascondevano nei *containers* oltre venticinquemila chili di « bionde »;

nel luglio del 1999, sempre nel porto di Gioia Tauro è stato trovato un *container* con ben 1.200 chili di cocaina;

fino ad oggi sono rimasti inascoltati gli appelli del procuratore della Repubblica di Palmi, dottor Elio Costa, il quale ha chiesto l'installazione di un sistema videoscopico a raggi infrarossi per il controllo delle merci in transito nel porto di Gioia Tauro;

lo stesso procuratore della Repubblica ha dichiarato che « esistono relazioni della dogana, inviate ai vari Ministri, perché ogni volta l'evasione contributiva è di centinaia di miliardi, tutti soldi che lo Stato italiano risparmierebbe se si procedesse all'acquisto di un sistema videoscopico di fabbricazione tedesca, già sperimentato con ottimi risultati in diversi porti europei »;

peraltro, la zona del porto di Gioia Tauro risulta ad alta densità mafiosa, per cui appare lecito immaginare che nelle attività illegali che attraversano il porto in questione non possa rimanere fuori la criminalità organizzata locale, il che porta ad un necessario coordinamento tra le procure ordinarie e quelle distrettuali antimafia —;

se non ritenga necessario ed urgente avviare l'iniziativa per inserire nel porto di Gioia Tauro attrezzature idonee ai necessari controlli dei *containers*;

quali iniziative intenda assumere al fine di rendere attuabile un necessario coordinamento tra le direzioni distrettuali antimafia e le procure ordinarie.

(4-27951)

ANGHINONI, DOZZO e VASCON. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a partire dalla metà dello scorso mese di dicembre il virus dell'influenza aviaria ha iniziato a propagarsi con straordinaria rapidità, provocando autentiche stragi negli allevamenti avicoli di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna;

al momento, le aree più colpite risultano essere localizzate nelle province di Mantova, Brescia, Verona e Pavia, anche se episodi di diffusione del virus sono stati segnalati in Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

le misure di prevenzione adottate dalle autorità competenti hanno condotto all'abbattimento e alla morte di oltre cinque milioni di capi ed al blocco delle esportazioni, dalle regioni sedi di focolai, sia verso l'Unione europea, sia verso i Paesi terzi;

il danno recato dall'epidemia di influenza aviaria stimato, già adesso, in non meno di 30 miliardi di lire, oltre a risultare elevato in termini assoluti è tale da avere pesanti conseguenze sul futuro assetto di un settore come quello avicolo che, dando

occupazione a circa 80.000 addetti, ha una rilevante importanza anche a livello sociale;

i danni economici sono presumibilmente destinati ad aumentare, in quanto, pressoché ogni giorno, le autorità sanitarie evidenziano e circoscrivono nuovi focolai di infezione, la cui diffusione è, sicuramente, facilitata dal fatto che, contro il virus dell'influenza aviaria non esistono vaccini di cui sia ammesso l'uso;

la mancanza di vaccini ammessi, associata all'elevata morbilità del virus dell'influenza aviaria, rappresentano due circostanze che, nel loro complesso, costituiscono una situazione di evidente pericolo, non solo per i danni che possono ancora prodursi nelle aree già colpite, ma anche ai fini di una possibile diffusione dell'epidemia ad altre regioni e/o paesi confinanti;

l'esistenza di un reale rischio di diffusione dell'epidemia è stata recentemente segnalata anche dal commissario all'agricoltura dell'Unione europea, Franz Fishler, che, in occasione di una visita nelle aree colpite, ha ricordato che la necessità di fare fronte alla diffusione dell'influenza aviaria è una questione di prioritaria importanza per la stessa Commissione dell'Unione europea che, a tal fine, ha già previsto specifici aiuti economici per consentire il superamento della situazione di emergenza in cui attualmente versa l'Italia;

alla luce delle considerazioni espresse ai punti precedenti, il fatto che l'influenza aviaria sia rimasta, fino ad oggi circoscritta, ad alcune regioni italiane ha contribuito a fare sì che, da più parti, si alimentasse il sospetto che, in altri Paesi, specie in Francia, si stiano producendo, utilizzando ed esportando clandestinamente in Italia vaccini il cui uso non è ammesso;

le circostanze di cui sopra, se provate, evidenzierebbero l'esistenza di una situazione di particolare gravità, in quanto la produzione illegale di vaccini, considerate le quantità richieste e la dimensione degli impianti per produrle, non potrebbe che

avvenire, se non con la complicità, quanto meno con la copertura delle competenti autorità dei Paesi interessati;

ad alimentare i sospetti di cui sopra hanno, inoltre, contribuito, sia il fatto che, secondo quanto sostenuto da più parti, i principali vettori del virus dell'influenza aviaria sarebbero stati i mezzi di trasporto delle ditte di mangimi, provenienti, in molti casi, dall'estero e, in particolare, dalla Francia, sia il fatto che i gravi danni patiti dall'avicoltura italiana si stanno traducendo in importanti ed insperate opportunità commerciali per i settori avicoli dei nostri principali concorrenti, primo fra tutti la stessa Francia -:

se il Ministro interrogato non ritenga di doversi attivarsi in sede comunitaria, affinché siano effettuati tutti gli accertamenti necessari a verificare l'effettivo fondamento dei sospetti cui si riferiva in premessa e, in particolare, ad appurare se, in alcuni Paesi dell'Unione europea si faccia uso di vaccini non ammessi contro l'influenza aviaria;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato al fine, sia di prevedere specifici interventi in favore degli allevamenti avicoli colpiti da influenza aviaria, sia di rendere immediatamente disponibili le risorse che la Commissione dell'Unione europea ha annunciato di voler destinare per fare fronte all'attuale situazione di emergenza. (4-27952)

CANGEMI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

già nell'agosto del 1998 una delegazione di militanti di associazioni di solidarietà, dopo aver visitato il « Centro di permanenza temporanea » sito nell'istituto « Vulpitta » di Trapani, aveva denunciato la grave insicurezza di una struttura avente come unico accesso lunghi e stretti corridoi e stanze con porte in legno e arredi non ignifughi. Fu notato che le seconde porte di ogni stanzone, che danno tutte su un ballatoio esterno ed erano state munite di sbarre, fossero da considerare uscite di

sicurezza, e fu dichiarato che per disposizione superiore quelle porte dovevano rimanere sempre chiuse;

il giorno dopo la visita, si verificò la prima di una serie di cinque sollevazioni degli stranieri ristretti nel centro, di cui tre con appiccamento di incendi;

in una visita del 9 gennaio 2000, - dopo i noti tragici fatti - fu verificato che nulla era cambiato quanto alla messa in sicurezza degli arredi. Sembra infatti che, oltre alla porta di legno, i materassi di gommapiuma, le tende di plastica ed altri arredi hanno immediatamente propagato e reso devastante l'incendio. Della sua intensità e violenza era testimonianza nella stanza interessata (dalle pareti e dal soffitto già ridipinti) il pavimento ancora sconnesso e « scoppiato ». Non c'era ombra di scale di emergenza o di altre misure di prevenzione nell'edificio, nonostante i precedenti incendi;

la delegazione - che ha presentato un dettagliato memorandum - ha avuto occasione di verificare la presenza nel centro di:

a) potenziali richiedenti asilo ai quali non era concesso l'accesso alla relativa procedura;

b) persone internate nel centro da un periodo superiore ai trenta giorni del massimo di legge;

c) persone con legami familiari in Italia tali da rendere non possibile l'espulsione ai sensi della legge n. 40 del 1998, persone in situazioni di violazione amministrativa facilmente sanabile ai sensi di legge;

si fece presente come queste situazioni rendono ulteriormente intollerabile la detenzione di persone comunque non colpevoli di reati ed avrebbero potuto facilitare esplosioni di rabbia e di rivolta;

il detto memorandum riferisce che nella notte del 28 dicembre 1999, dopo il tentativo di evasione avvenuto intorno alla mezzanotte e nell'impossibilità di riparare subito le sbarre divelte di una finestra, gli

oltre sessanta immigrati presenti (dei quali molti destinati l'indomani al rimpatrio) erano stati rinchiusi (stipati) in tre celle adiacenti e le relative porte erano state rinforzate apponendo dall'esterno sbarre di ferro appoggiate su ganci che erano ancora visibili sui muri accanto alle porte;

agenti e funzionari avrebbero asserito che quella porta poteva in caso di emergenza essere abbattuta dall'interno nonostante la sbarra, cosa assai dubbia e comunque contraddittoria con la finalità di custodia. Tali dichiarazioni confermano in ogni caso che la sbarra non è stata immediatamente asportata per consentire l'apertura della porta alle prime avvisaglie dell'incendio;

il dato più grave appare la mancata apertura della via di fuga più naturale, ovvero la grata di ferro che costituisce l'altro ingresso della cella, comunicante con il ballatoio comune ed esterno. Gli agenti avrebbero sostenuto che erano troppo pochi, e sul ballatoio non c'era nessuno di loro, poi, di fronte alle testimonianze degli immigrati già reclusi nelle celle adiacenti avrebbero dichiarato che c'era qualcuno di loro, ma nell'immediato non ha trovato le chiavi per aprire la grata;

è stato inoltre riferito che i mezzi pubblici (ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco) sono giunti sul luogo dei fatti dopo almeno trenta minuti dall'inizio dell'incendio, e sul luogo, di notte, non vi era personale sanitario -:

quali iniziative si intendano adottare per accertare anche alla luce di queste e di altre circostanziate testimonianze la verità sui tragici fatti del « Vulpitta ». (4-27953)

SAONARA. - *Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 13 della legge sull'imprenditoria giovanile in agricoltura (legge 15 dicembre 1998, n. 441) dispone che le agevolazioni contributive relative agli inter-

venti di recupero del patrimonio edilizio previste dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 si applicano anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta dell'anno 2000;

l'articolo 6, comma 15, della legge n. 488 del 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, modifica l'articolo 1 della legge n. 447 del 1997 riducendo la detrazione dal 41 per cento al 36 per cento;

la legge n. 441 del 1998 dispone di una propria copertura finanziaria per gli anni di intervento (compreso il 2000) prevedendo la permanenza della detrazione fiscale del 41 per cento per i fabbricati aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

alla lettura di questi dati possono sorgere dubbi interpretativi sulla armonizzazione dei diversi disposti legislativi -:

se intenda chiarire con atti ufficiali di comunicazione agli uffici territoriali, l'interpretazione autentica delle disposizioni ricordate, salvaguardando quanto complessivamente disposto dalla legge n. 441 del 1998. (4-27954)

MISURACA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il servizio di alloggiamento dei contingenti delle Forze di polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, inviati in Sicilia per il controllo del territorio, è stato convenzionato, per mancanza di alloggi nelle caserme, con alberghi;

risulta all'interrogante che la srl Edilventura, proprietaria dell'Hotel Ventura, sito a Caltanissetta, sarebbe creditrice della somma di lire 927.041.000 per il pagamento di fatture relative all'alloggiamento durante gli anni 1998/99 dei contingenti di cui sopra;

numerose sono state le rimostranze fatte al ministero dell'interno dalla Edilventura per il tramite della Prefettura di Caltanissetta, ma ad oggi il ministero non avrebbe ancora provveduto ai pagamenti;

ad avviso dell'interrogante tale situazione non è certamente giustificabile e tollerabile, in quanto a fronte della pretesa puntualità per le doverose obbligazioni dei cittadini la pubblica amministrazione disattende i suoi altrettanto primari obblighi e doveri di correttezza e adempimento;

sulla base dei fatti a conoscenza dell'interrogante, nella somma a credito sopra indicata, dell'azienda Edilventura, sono comprese fatture già messe in contabilità e relativamente ad esse sono già state pagate le tasse, gli oneri previdenziali, i salari, eccetera;

ciò significa che l'azienda, in anticipo avrebbe pagato le tasse per un guadagno non ancora avvenuto, provocando un indebitamento nei confronti degli istituti di credito con aggravii di oneri finanziari ed extrafidi costosi -:

se tale situazione di insolvenza sia riferibile anche ad altri alberghi di Sicilia che alloggiavano simili contingenti, perché, in tal caso, il fatto sarebbe perverso, vista la difficile situazione economica dell'isola, mentre, viceversa, se ciò non sussiste, il motivo della discriminazione in danno della srl Edilventura è parimenti riprovevole;

quali siano i motivi di tali ritardi di pagamento e quali siano i tempi previsti affinché le insolvenze cessino. (4-27955)

GIOVANARDI e FOLLINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

la procura generale di Milano ha negato al cognato di Bettino Craxi, Paolo Pillitteri un permesso straordinario per poter partecipare ai funerali del leader del Psi;

quali siano i motivi di tale grave decisione;

se non ritenga che tale decisione sia contraria ai più elementari principi di pietà e di buon senso, visto che nessuna persona, in Italia può pensare che Pillitteri possa far uso di tale permesso per sottrarsi alla giustizia italiana. (4-27956)

COSTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel comune di Bolzaneto (Genova) è da tempo accampato abusivamente un gruppo di circa 80 nomadi che con una trentina di roulotte hanno occupato il piazzale del consorzio artigiani di via Nostra Signora della Guardia;

il consorzio artigiani (costituito da un complesso di aziende che danno lavoro a circa 800 persone) ha sollecitato più volte lo sgombero del piazzale per i gravi disagi provocati dalla presenza dell'accampamento: l'assenza di un campo attrezzato con servizi igienici obbliga infatti queste persone a sporcare ovunque, la presenza dei nomadi ha provocato gravi tensioni sociali in tema di sicurezza, il traffico veicolare è fortemente ostacolato dalla presenza dei nomadi;

nonostante le numerose richieste avanzate dai rappresentanti del consorzio alla polizia municipale ed al prefetto, le pubbliche autorità non sono mai intervenute sostenendo che l'area è privata -:

quali iniziative si intendano adottare per giungere in tempi brevi allo sgombero della zona. (4-27957)

MAMMOLA. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'esercizio dell'azione penale da parte delle procure è, ai sensi della Costituzione, un atto obbligatorio, non possono pertanto in linea di principio essere biasimati quei pubblici ministeri che dedicano le loro risorse intellettuali e fisiche anche al perseguimento di reati che, almeno in apparenza, non abbiano caratteristiche tali da suscitare allarme sociale;

la procura di Torino ha aperto di recente numerose indagini relative ad ipotesi di reato connesse con attività sportive professionistiche, in particolare tali indagini ed inchieste a tutto campo, che hanno richiesto larga disponibilità di tempo ed un notevole impiego di personale delle forze dell'ordine, riguardano ipotesi di reato re-

lative a uso di sostanze dopanti da parte degli atleti, presunti errori di arbitri che si sarebbero verificati nel corso di un recente incontro del campionato di calcio di serie A, i criteri di designazione degli arbitri calcistici, designazioni che peraltro vengono decise in località che, a prima vista, appaiono lontane da quelle di competenza della stessa procura di Torino -:

se per i reati di omicidio, rapina, furto negli appartamenti, scippo, stupro e sfruttamento della prostituzione, delitti contro la pubblica amministrazione, reati che destano allarme e preoccupazione nella opinione pubblica, commessi a Torino e provincia, vi siano state riduzioni statistiche nella individuazione dei responsabili e nelle richieste di rinvio a giudizio, con conseguente rischio di impunità per i responsabili e pericolo per la cittadinanza di ulteriore esposizione a siffatti crimini, e quale sia stata, per le medesime tipologie di reato, la risposta degli organi giudiziari ed investigativi alle denunce dei cittadini e delle parti lese. (4-27958)

TOSOLINI. - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

Malpensa 2000 è destinato a divenire, nel volgere di breve tempo, il principale aeroporto del Paese;

l'organico delle forze dell'ordine di stanza a Malpensa 2000 è attualmente sottodimensionato rispetto ai carichi di lavoro destinati al servizio di sicurezza;

il perimetro del sedime aeroportuale è di circa diciotto chilometri ed è coperto da un servizio di vigilanza assolutamente inadeguato;

allo stato attuale Malpensa 2000 risulta essere pertanto un aeroporto vulnerabilissimo in termini di sicurezza;

la piena operatività del piano di pronto intervento aeroportuale Leonardo da Vinci rischia di essere del tutto inefficace rispetto alla permeabilità dello stesso perimetro aeroportuale —:

se non ritengano doveroso e urgente i Ministri interrogati disporre un immediato potenziamento degli organici delle forze dell'ordine di stanza a Malpensa 2000 al fine di colmare l'assoluto *deficit* di sicurezza e controllo soprattutto sul versante preventivo dei diciotto chilometri del sedime aeroportuale. (4-27959)

TURRONI. — *Ai Ministri della giustizia e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'estate del 1997 la delegazione di Marevivo (associazione ambientalista riconosciuta dallo Stato) seppe che la procura della Repubblica presso la pretura di Agrigento aveva sottoposto a sequestro una imbarcazione libica denominata *Altabath* sulla quale avevano viaggiato alcuni extracomunitari sbarcati clandestinamente sulle coste agrigentine (e qui la prima stranezza: considerato che i reati ipotizzati non erano di competenza pretoriale il sequestro doveva essere operato o convalidato dai magistrati del tribunale);

ritenuto che la totalità dei natanti sequestrati in conseguenza di fatti di reato simili vengono affidati in custodia alle autorità di polizia che, regolarmente, li abbandonano nei porti o nelle aree ad essi adiacenti fin quando, totalmente incustoditi, finiscono per essere trasportati in discarica o « accompagnati » in fondo al mare (nella sola isola di Lampedusa oltre duecento imbarcazioni si sono totalmente perdute nell'ultimo triennio con ovvio gravissimo danno ambientale ed erariale), l'associazione in questione decise di chiedere l'affidamento dell'*Altabath* al fine di poterne fare gli usi istituzionali cui il sodalizio è preposto;

fu avanzata dunque formale richiesta al non competente procuratore della Repubblica presso la pretura e, con provve-

dimento del 5 agosto 1997 emesso dal sostituto procuratore dottor Walter Carlisi fu accolta l'istanza non senza una serie di prescrizioni a tutela del valore patrimoniale del bene affidato con facoltà d'uso;

fu prescritta una perizia ed una assicurazione per il rischio di perdita del natante ed una fidejussione. L'ingegner Paolo Savatteri del Rina di Porto Empedocle stimò il natante e stabilì che il suo valore, al momento dell'affidamento ed a seguito delle precarie condizioni generali in cui versava, era di lire 46.800.000;

necessitando opere urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate da un lato alla conservazione del bene e dall'altro alla sua fruizione per le finalità per le quali la barca era stata affidata, Marevivo avanzò istanza alla stessa procura della Repubblica (che non si sa per quale ragione continuava a rivendicare la competenza) al fine di ottenere una autorizzazione al trasporto in un cantiere ed all'esecuzione di tutte le necessarie opere per il suo mantenimento e per la concreta sua fruizione;

con provvedimento del 24 dicembre 1997 il procuratore capo della Repubblica presso la pretura, dottor Vittorio Lo Presti, accogliendo la dettagliata richiesta di cui si è testé detto, emise un provvedimento con il quale si autorizzava « quanto richiesto ».

l'imbarcazione fu portata in Sciacca presso un qualificato cantiere che effettuò tutti i lavori necessari all'occorrenza che ebbero un costo complessivo di lire 110.000.000:

considerato che la capitaneria di porto di Porto Empedocle creava problemi per il legittimo uso dell'imbarcazione, ancora una volta Marevivo si è rivolta alla magistratura ed il Gip del tribunale di Agrigento (al quale frattanto erano stati rimessi gli atti per competenza *ratione materiae*), dottor Domenico Zeno, il 13 giugno 1998 autorizzava il sodalizio scrivente alla navigazione con l'*Altabath* entro i limiti del compartimento marittimo di Porto Empedocle e per una distanza mas-

sima di sei miglia dalla costa! Coevamente, e mentre il processo contro i responsabili dell'immigrazione clandestina era ancora in corso, disponeva la confisca del natante e la sua successiva vendita, in aperto dispregio delle norme processuali che consentono di tramutare il sequestro in confisca solo ad esito del procedimento giudiziale;

ottenuto ciò Marevivo si rivolge alla capitaneria di porto e lì, nonostante il provvedimento del predetto dottor Zeno, viene eccepito che la navigazione era interdetta poiché ciò era possibile solo dopo che il natante fosse stato iscritto nei pubblici registri, cosa che avrebbe dovuto effettuare « il legittimo proprietario » (duplice condizione dunque: proprietario e per di più legittimo);

stante l'impedimento all'uso determinato dall'opposizione della capitaneria di porto di Porto Empedocle, Marevivo — per l'ennesima volta — in data 20 agosto 1998 si rivolge al tribunale di Agrigento al fine di ottenere l'alienazione del natante in modo che — divenuto proprietario — ne potesse finalmente fare quell'uso per le ragioni istituzionali che ne avevano determinato il giudiziale affidamento. In via subordinata chiedeva che il natante fosse affidato all'associazione per più anni, in modo da consentire un consistente ammortamento delle notevoli spese sostenute e, comunque, chiedeva che le stesse fossero riconosciute preventivamente, in modo da operare un eventuale conguaglio laddove Marevivo fosse stato l'aggiudicatario, avendo l'intenzione di partecipare all'indica asta pubblica;

tutto tace per circa cinquanta giorni e cioè fin quando il presidente di sezione del tribunale di Agrigento, dottor Salvatore Cardinale, riscontra il sodalizio al quale dà notizia che erano state avviate le pratiche per la vendita del bene e che le spese effettuate non potevano essere riconosciute perché non autorizzate (dimenticando, ovviamente, il provvedimento autorizzatorio del dottor Lo Presti, procuratore della Repubblica presso la pretura del 24 dicembre

1997). Aggiungeva che Marevivo, comunque, poteva avanzare richiesta di compenso per la custodia e per le spese di conservazione del natante;

in data 6 ottobre 1998 il predetto dottor Cardinale disponeva che l'ingegner Giordano di Trapani procedesse a perizia sull'Altabath al fine di valutarla, dovendosi procedere all'asta pubblica. Il tecnico verificava che il valore dell'imbarcazione, a seguito dei lavori effettuati da Marevivo, era di lire 145.000.000 e riconosceva a quest'ultima di avere effettuato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, consistenti in revisioni e ristrutturazioni, per lire 100.000.000;

in data 1° febbraio 1999 il tribunale di Agrigento indiceva un'asta pubblica per la vendita a pubblico incanto dell'imbarcazione Altabath (per il prezzo a base d'asta di lire 145.000.000) in aperta violazione del decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 che all'articolo 12, comma 8, non consente alcuna vendita e prevede, semmai, l'affidamento ad organi di polizia o ad associazioni. Nessuna richiesta era stata mai avanzata da alcuno organo di polizia mentre da tempo, invece, era stata avanzata richiesta di affidamento da parte di Marevivo;

appreso che il tribunale aveva indetto la gara, con istanza del 15 febbraio 1999 Marevivo chiede ancora al tribunale di Agrigento se intenda o meno riconoscere le spese sostenute per la conservazione del natante in modo da potersi regolare in ordine ad una sua eventuale partecipazione all'asta pubblica ed alla eventuale compensazione preventiva delle somme;

in data 3 marzo 1999 il Presidente di sezione del tribunale di Agrigento, dottor Salvatore Cardinale, emette un provvedimento col quale dichiara che Marevivo non ha alcun diritto al riconoscimento delle spese perché non predeterminate lasciando intendere (e rifacendo in ciò ad un parere di un pubblico ministero — peraltro non dovuto —) che i diritti di credito di Marevivo dovrebbero essere determinati da un Giudice in sede civile. Si esperisce la gara che va deserta !;

in data 12 maggio 1999 viene esperito un nuovo tentativo di vendita emesso in palese dispregio dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 113 del 13 aprile 1999. Ancora nessuna offerta !;

in data 13 luglio 1999 il presidente del tribunale, dottor Cardinale, conformemente al decreto legislativo 113 del 1999 comunica, ad esito della predetta istanza del 29 giugno 1999, che i beni sequestrati (ma in questo caso si tratta di bene confiscato) non possono essere alienati a privati e che pertanto il bene verrà affidato agli organi di polizia che ne faranno richiesta o ad enti pubblici aventi gli stessi fini di questa associazione (e nel frattempo si ha notizia che, guarda caso con estrema tempestività, la capitaneria di porto di Porto Empedocle ne ha fatto richiesta pur non essendosi mai interessata dell'Altabath se non per impedirne a qualsiasi costo il suo uso);

in data 15 dicembre 1999 il tribunale di Agrigento notifica a Marevivo che ha deciso di affidare alla capitaneria di porto di Porto Empedocle l'imbarcazione Altabath;

sarebbe opportuno conoscere per quale ragione sia stata applicata in danno di Marevivo una norma sopravvenuta che, evidentemente, non ha effetti retroattivi e che è stata usata per impedire il legittimo affidamento all'associazione Marevivo che svolge attività di interesse collettivo ed anzi sociale;

sarebbe interessante conoscere per quale recondita ragione abbia indotto il tribunale di Agrigento a disconoscere il rimborso delle spese effettuate da Marevivo sul natante Altabath debitamente autorizzate dal procuratore dottor Lo Presti -;

se mai il Ministro dei trasporti abbia effettuato un monitoraggio delle imbarcazioni sequestrate nel circondario della capitaneria di porto di Porto Empedocle e degli Uffici marittimi di Licata, Sciacca e Lampedusa, confiscate ed affidate in uso a forze di polizia locali o ad altri enti pub-

blici e quante di esse siano state lasciate in tale stato di abbandono al punto di costringere il sindaco di Lampedusa ad avanzare richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento per essere autorizzato al trasporto a discarica ed alla distruzione dei residui rottami derivati dai natanti che costituivano pericolo per la pubblica sanità e motivo di deturpamento del territorio a causa dello stato totale abbandono in cui esse versavano;

se risponda a canoni di legittimità che l'erario si sia indebitamente arricchito dell'aumento di valore determinato dalle spese effettuate da Marevivo sul natante in argomento, spese non rimborsate alla precitata associazione ambientalista;

se mai sia stato emesso un provvedimento di rimborso delle spese e degli oneri di custodia, guardiania e manutenzione del natante giudizialmente affidato in custodia all'associazione Marevivo;

se il comportamento dei magistrati agrigentini arrecherà all'erario un ingiusto danno derivante dal soddisfacimento del diritto che Marevivo eserciterà per vedersi rimborsato delle spese, anticipazioni ed oneri di custodia ed altro derivanti dall'affidamento del natante. (4-27960)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, da oltre due anni, a non più di 150 metri dalle mura vaticane, la società Europa 92 srl ha avviato nel negozio di via Vitelleschi la sua attività commerciale di vendita di articoli erotici;

il « porno-shop », situato lungo la via di collegamento tra Castel Sant'Angelo e piazza Risorgimento, asse viario normalmente frequentato dai numerosi pellegrini che obbligatoriamente devono percorrere questa strada per recarsi in Vaticano, ha già in passato suscitato reazioni indignate dei cittadini, turisti e pellegrini che sollecitarono le istituzioni locali ad intraprendere iniziative fattive per proibire la loca-

lizzazione di tale commercio a ridosso di luoghi di culto, perché lesiva della coscienza religiosa e dell'evento giubilare;

detta società, infatti, già titolare di un'autorizzazione per la vendita di strumenti musicali, venne successivamente autorizzata alla vendita di articoli porno con l'esplicita prescrizione che l'attività di vendita degli strumenti musicali (attività all'epoca protetta) dovesse essere esercitata in via prevalente;

a seguito di un sopralluogo del servizio ispettivo annonario del comune di Roma veniva riscontrata la piena irregolarità dell'esercizio che poneva in vendita esclusivamente articoli erotici e quindi si verificava l'esistenza di fondati motivi per decretare la decadenza dell'autorizzazione alla vendita di tali prodotti;

inoltre, sopraggiungendo il divieto di vendita degli articoli erotici nelle zone interessate da eventi giubilari, la società Europa srl si trovava palesemente in violazione di legge;

ad oltre due anni dalla sua apertura, quindi, solo oggi, grazie all'intervento dei numerosi cittadini ed ai consiglieri comunali e circoscrizionali di AN, con una risoluzione presentata dalla minoranza il 19 gennaio scorso, il consiglio della XVII circoscrizione ha avviato il procedimento di chiusura delle attività della Europa 92 srl;

ad avviso dell'interrogante sono gravi le reali responsabilità dell'amministrazione comunale che, nonostante le reiterate proteste di numerosi cittadini, solo oggi rileva e perseguita un così ostentato abuso, quella stessa amministrazione che ha ideato, progettato e realizzato un'area di rispetto architettonica ed urbanistica attorno alle basiliche e alle mete giubilari, che ha ridisegnato l'intera viabilità dei quartieri limitrofi al Vaticano sottoponendo a numerosi ed interminabili disagi l'intera cittadinanza di quelle zone, ma che ha però tollerato per ben oltre due anni un « porno-shop » a due passi da San Pietro -;

come sia stato possibile che, per oltre due anni, la società Europa 92 srl abbia

potuto esercitare impunemente la propria scandalosa attività di commercio viste le numerose irregolarità amministrative nella concessione della licenza commerciale, e la distanza irrisoria che la separa dal sacro dell'apostolo Pietro, cui guarda un miliardo di fedeli cattolici di tutto il mondo;

se risultino che vi siano inchieste in corso circa i fatti esposti in premessa, secondo un duplice profilo: quello di maltrattamento di animali e quello di reati contro la persona, anche alla luce di quanto è stabilito da alcune recenti sentenze della magistratura romana, sempre meno tollerante verso pratiche sessuali che mettono a rischio l'incolumità fisica delle persone, anche se consenzienti ed in particolare in relazione ad un'intervista rilasciata a *Il Messaggero* il 17 ottobre 1999 dai gestori del porno-shop, nella quale venivano descritti con una certa « soddisfazione » i reparti esistenti nel negozio, ed in particolare quelli riferiti agli articoli « animal » e « shit » (foto di corpi ricoperti di escrementi) o ad altri oggetti o foto in mostra nel locale. (4-27961)

SANTANDREA. - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

in data 31 maggio 1997 la Corte di assise del tribunale di Bologna ha condannato il ministero dell'interno, quale responsabile in solido con gli imputati riconosciuti colpevoli dei crimini della « Banda della Uno bianca » a risarcire i danni alle parti civili;

in data 17 dicembre 1998 la Corte di assise e d'appello di Bologna ha confermato le statuizioni emesse in primo grado, respingendo le richieste di rigetto presentate dall'avvocatura dello Stato;

i pagamenti relativi stabiliti dal tribunale sono stati erogati alle parti civili in via provvisoria a titolo di risarcimento dei danni provocati dalle attività criminali dei componenti la « banda della Uno bianca »;

la sentenza della Corte di assise e d'appello del tribunale di Bologna è stata nuovamente impugnata dall'avvocatura dello Stato di fronte alla Corte di cassazione, nella palese ma non condivisibile speranza dell'avvocatura stessa e dello Stato di una sentenza di proscioglimento delle proprie gravi responsabilità in quella vicenda;

nel caso in cui la Corte di cassazione revochi la sentenza della Corte di assise e d'appello del tribunale di Bologna, potrebbe essere presente nel Governo, come temono i familiari delle vittime dei crimini della « Banda della Uno bianca », l'intenzione di procedere alla richiesta di restituzione delle somme già erogate negando in questo modo una responsabilità istituzionale e morale che invece lo Stato italiano porta per intero;

la « banda della Uno bianca » poté agire indisturbata nella provincia di Bologna, in altre città dell'Emilia-Romagna e delle Marche, grazie alle informazioni e alle conoscenze di cui godevano i suoi membri in quanto appartenenti alle forze di Polizia e grazie anche alla vergognosa disorganizzazione, ad essere benevoli, della questura di Bologna, riconosciuta dagli altri atti delle indagini giudiziarie e parlamentari come la peggiore d'Italia;

il consiglio comunale di Zola Predosa (Bologna) ha fatto sue queste preoccupazioni con un ordine del giorno votato all'unanimità in data 10 novembre 1999, (protocollo 16639), che sta per essere ripreso anche da tutti gli altri consigli comunali coinvolti nella vicenda —:

se, in presenza di un'eventuale revoca, da parte della Cassazione, della sentenza della Corte di assise e di appello siano intenzionati ad appoggiare apposito provvedimento legislativo *ad hoc* per garantire in ogni caso i risarcimenti ai familiari delle vittime e agli enti locali costituitisi parti civili. (4-27962)

SANTANDREA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale « Bazzanese », (n. 569), è fortemente congestionata dal traffico, soprattutto in località « Ponte Ronca » dove termina la variante alla « Bazzanese », proveniente dai comuni di Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Savigno (Bologna);

i lavori per la costruzione del prolungamento della variante alla « Bazzanese » dalla località « Ponte Ronca », nel comune di Zola Predosa, al comune di Crespellano, sono iniziati nel giugno/luglio scorso, per poi interrompersi dopo alcune settimane per permettere le valutazioni sulla perizia suppletiva che ne aumenta i costi di 6.5 miliardi, da parte dell'Anas, necessaria a definire alcuni inconvenienti di ordine tecnico intervenuti;

il 4 ottobre 1999 il sindaco di Zola Predosa (Bologna) si è incontrato a Roma con i vertici nazionali dell'Anas, per chiedere ed ottenere da questi, l'autorizzazione della perizia di variante resasi necessaria per far fronte ad una serie di modifiche progettuali introdotte dall'Anas su richiesta dell'impresa;

il 5 ottobre 1999 l'Anas/compartimento dell'Emilia-Romagna (Bologna), committente e responsabile dell'esecuzione dell'opera pubblica in questione, ha formalmente riconsegnato all'impresa aggiudicataria dei lavori, i quali erano fino a quel momento sospesi, nonché prescritto, sempre alla medesima impresa, la ripresa immediata degli stessi;

il 27 ottobre 1999 l'amministrazione comunale di Zola Predosa, non avendo visto i lavori riprendere, ha inviato un ulteriore e circostanziato sollecito alla direzione compartimentale di Anas (Bologna), contenente la richiesta del programma dei lavori aggiornato;

il 12 novembre 1999 il sindaco di Zola Predosa ha nuovamente incontrato, presso la provincia di Bologna, i vertici nazionali di Anas ai quali ha chiesto conto di questa situazione. Questi si sono impegnati, in coerenza con il verbale di riconsegna dei lavori sopra citato, ad ordinare all'impresa l'immediata riapertura del cantiere -:

se siano al corrente dei fatti sopra descritti;

se non sia opportuno verificare l'effettiva necessità della variante in corso d'opera (metodo di cui si è abusato per gonfiare i costi delle opere pubbliche nel recente passato di questo settore) ed altresì quantificare il prezzo, pagato dalla collettività, per questi ritardi nella realizzazione;

se sussistano responsabilità della pubblica amministrazione o di chichessia, nelle varie procedure dell'appalto e quali provvedimenti si intendano intraprendere.
(4-27963)

COSTA. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* - Per sapere - premesso che:

con un provvedimento del 20 luglio 1999 ma pubblicato soltanto ora sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (dell'8 gennaio 2000 Serie L n. 5) la Commissione di Bruxelles ha dichiarato che il Comitato francese per l'organizzazione della Coppa del mondo 1998 (CFO) ha violato in modo rilevantissimo le norme del trattato della Comunità europea (articolo 82) e l'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (See) avendo usato modalità discriminatorie per la vendita al pubblico di biglietti relativi agli incontri della coppa del mondo;

« tali modalità - secondo la Commissione - comprendevano imposizioni di condizioni commerciali non eque ai consumatori non residenti in Francia, determinando una limitazione del mercato a danno di questi consumatori »;

il provvedimento è stato adottato con riferimento alla vendita ingiustificata di 574.200 biglietti di cui 392.300 sotto forma di abbonamenti e di 181.000 biglietti singoli per « l'incontro inaugurale, i quarti di finale, le semifinali, lo spareggio per il terzo e quarto posto e le finali »;

il comportamento del Cfo è stato ritenuto abusivo in quanto ha determinato una discriminazione « a favore dei consumatori in grado di fornire un recapito in Francia », un obbligo assurdo imposto agli acquirenti, segno di evidente discriminazione in base alla cittadinanza poiché - scrive la Commissione - « le vendite di biglietti furono limitate artificialmente e principalmente alle persone domiciliate in un solo Stato membro ». Ed ancora sostiene la Commissione, « siffatto comportamento rappresenta una violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario »;

la Commissione, dopo un'inchiesta durata circa un anno e riconosciuta la colpevolezza del Cfo poteva applicare una multa da circa 2 milioni a circa 2 miliardi di lire: ha scelto la sanzione minima, appunto 2 milioni di lire (1.000 euro) che non copre nemmeno una parte delle spese processuali;

in base all'articolo 3 della decisione della Commissione questa ammenda doveva venire versata entro tre mesi dalla notifica;

l'interrogante ha chiesto alla Commissione se la decisione (per altro dichiarata esecutiva) sia stata impugnata: in caso contrario le conseguenze non sarebbero secondarie posto che l'irregolarità riguardava una importante e sicuramente essenziale fase dei campionati del mondo e cioè il pubblico presente nello stadio. In totale per i Mondiali furono venduti 1.547.300 biglietti: meno di un milione in tutto il mondo (di cui una parte anche in Francia) mentre altri 574.200 vennero riservati a chi avesse domicilio in Francia;

l'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato Ce e l'articolo 54 dell'accordo See definiscono incompatibile, rispettivamente con il mercato comune da un lato e con il funzionamento dell'accordo See dall'altro, « lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante » sul mercato comune o su una sua parte sostanziale da un lato, e nell'ambito del territorio su cui si applica l'accordo See dall'altro, e tra le pratiche ritenute abusive indicano « l'imposizione diretta o indiretta dei prezzi d'acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione non eque » e « l'applicazione nei rapporti commerciali con gli altri contraenti di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza »;

il comitato francese di organizzazione della coppa del mondo di calcio 1998 fu costituito il 10 novembre 1992, come associazione senza scopo di lucro, dalla « Federazione francese di Calcio » con l'accordo della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e con il compito specifico di svolgere le attività inerenti all'organizzazione tecnica e logistica del torneo finale della coppa del Mondo in Francia, nel rispetto degli indirizzi operativi stabiliti dalla Fifa;

essendo titolare di tutti i diritti relativi ai tornei storici della Coppa del Mondo, la Fifa definisce mediante regolamenti la disciplina organizzativa generale delle gare preliminari e finali. Per la disciplina organizzativa del torneo del 1998 la Fifa, pur riservandosi l'approvazione dei regolamenti generali, adottò regolamenti che conferivano al Cfo la competenza in materia di prezzi, distribuzione e vendita dei biglietti di ingresso per le partite:

si noti che i biglietti sono stati venduti nel 1996 e nel 1997 mentre i Campionati si sono svolti nel 1998: Cfo e la stessa Fifa erano stati avvertiti di quanto stava avvenendo. Ciò nonostante il Cfo ha proseguito nelle sue azioni discriminatorie e la Fifa non è intervenuta evidenziando così una colpa per omessa vigilanza;

l'entità dell'ammenda (1.000 euro, 1.936.270 lire) inflitta al Cfo non costituisce una remora al ripetersi di tali comportamenti abusivi da parte di una società organizzatrice dei mondiali appartenente a paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo -:

quale sia stato e quale sia l'atteggiamento degli organismi sportivi italiani dinanzi ad un evento così grave, sanzionato dalla Comunità europea con una multa simbolica ma che rappresenta una condanna netta del modo di operare di taluni organismi sportivi internazionali nell'organizzazione dei Campionati del mondo con conseguenze anche economiche rilevanti;

quali siano le iniziative che sono e che saranno adottate sia per quanto avvenuto, sia per il futuro;

quali conseguenze comporti - oltre alla citata ammenda - la riconosciuta violazione del trattato Cee e dell'accordo See, circa la regolarità dello svolgimento dei campionati che, guarda caso, sono stati vinti dalla Francia per la bravura dei suoi calciatori ma anche per il fattore campo;

quale sia stato l'atteggiamento dei componenti italiani della Fifa a seguito della pronuncia della Commissione e quale sia l'atteggiamento del ministro italiano competente per lo sport;

se sia al corrente il Governo italiano che il parlamentare europeo Daniel Hannan ha depositato un'interrogazione alla Commissione per sapere quanti biglietti gratuiti per partite della coppa del mondo sono andati agli appartenenti alla Commissione che ha deciso sulle irregolarità (Commissione di cui non faceva ancora parte l'on. Prodi) infliggendo una multa ridicola;

se sia vero che dinanzi ad una violazione di trattati dell'Unione europea e del See non solo si proceda ad un'ammenda ma a dichiarare la nullità degli atti conseguenti al fatto illegittimo. (4-27964)